TESTO DEL DECRETO LEGGE COME MODIFICATO DAGLI EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

TESTO DEL DECRETO LEGGE	EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE
Art. 1. (Modifiche al codice di procedura penale)	Art. 1. (Modifiche al codice di procedura penale) :
	01. All'articolo 386 del codice di procedura penale i commi 4 e 5 sono sostituiti dal seguente: '4. Il pubblico ministero che riceve la notizia dell'arresto o del fermo dispone che l'arrestato o il fermato sia custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284. Qualora l'arrestato o il fermato non abbia disponibilità di un'idonea abitazione o luogo di privata dimora o vi siano specifiche ragioni che non consentano il suo trasferimento o la sua permanenza presso i predetti luoghi, e non risulti disponibile un idoneo luogo pubblico di cura o di assistenza, ovvero quando sussistano altre esigenze di particolare rilevanza, il pubblico ministero dispone la custodia presso la camera di sicurezza del circondario in cui è stato eseguito l'arresto. Il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, avuto riguardo alla gravità del fatto e alla personalità della persona arrestata o fermata, ovvero per motivi di salute, ovvero se vi sia il rischio di grave pregiudizio delle indagini, ovvero per altre specifiche ragioni di necessità, che l'arrestato o il fermato venga condotto nella casa circondariale del luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito, o presso altra casa circondariale" (1.700)
1. All'articolo 558 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti	1. Identico:
modificazioni: a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'art. 391, in quanto compatibili.»;	a) identica;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il **b)** soppressa (1.700) seguente: «4-bis. Nei casi di cui ai commi 2 e 4, l'arrestato non può essere condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito, né presso altra circondariale, salvo che il pubblico ministero non lo disponga, con decreto motivato, per la mancanza o indisponibilità di altri idonei Art. 1-bis (Modifiche all'art. 146-bisdel decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) 1. All'articolo 146-bis delle norme attuazione, di coordinamento e transitorie del (antice at proceeding penale of in a state legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma 1-Dis Prostituite du réguénte: «1-bis. Fuori dai casi previsti dal comma distanza anche guando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-bis, 6comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché. possibile, quando si deve assumere, in qualità di testimone, persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario, salvo, in quest'ultimo caso, diversa motivata disposizione del giudice.» (1.0.6 testo 2)Art. 2. Art. 2. (Modifiche al decreto legislativo 28 luglio (Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) 1989, n. 271) 1. Identico: 1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: a) identica; a) l'articolo 123 è sostituito dal

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Nei casi di cui ai commi 2 e 4, l'arrestato non può essere condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito, né presso altra casa circondariale, salvo che il pubblico ministero non lo disponga, con decreto motivato, per la mancanza o indisponibilità di altri idonei luoghi di custodia nel circondario in cui è stato eseguito l'arresto, per motivi di salute della persona arrestata o per altre specifiche ragioni di necessità.».	b) soppressa (1.700)
	Art. 1-bis
	(Modifiche all'art. 146-bisdel decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)
	1. All'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché, ove possibile, quando si deve assumere, in qualità di testimone, persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario, salvo, in quest'ultimo caso, diversa motivata disposizione del giudice.» (1.0.6 testo 2)
Art. 2. (Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)	Art. 2. (Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)
1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:	1. Identico:
a) l'articolo 123 è sostituito dal	a) identica;

seguente:

«Art. 123. - (Luogo di svolgimento dell'udienza di convalida e dell'interrogatorio del detenuto) – 1. Salvo quanto previsto dall'art. 121, nonché dagli artt. 449 comma 1 e 558 del codice, l'udienza di convalida si svolge nel luogo dove l'arrestato o il fermato è custodito. Nel medesimo luogo si svolge l'interrogatorio della persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione. Tuttavia, sussistono eccezionali motivi necessità o di urgenza il giudice con decreto può disporre trasferimento motivato il dell'arrestato, del fermato o del detenuto per la comparizione davanti

parizione davanti a sé.».

b) dopo l'art. 123, è inserito il seguente:

«Art. 123-bis. - (Custodia dell'arrestato)

- 1. Nei casi previsti nell'art. 558 del codice, l'arrestato viene custodito dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria presso le camere di sicurezza del circondario in cui è stato eseguito l'arresto. Il pubblico ministero può disporre che l'arrestato venga condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è eseguito, presso altra stato circondariale, anche quando gli ufficiali e agenti che hanno eseguito l'arresto rappresentino la pericolosità della persona arrestata o l'incompatibilità della stessa con la permanenza nelle camere di sicurezza ovvero altre ragioni che impediscano l'utilizzo di esse.».

b) soppressa (1.700).

«b-bis) dopo l'articolo 138 è inserito il seguente:

"Art. 138-bis. - (Udienze per la celebrazione del giudizio direttissimo nei casi di cui all'articolo 558 del codice) - 1. Le udienze per la celebrazione del giudizio direttissimo, nei casi di cui all'articolo 558 del codice, si svolgono tutti i giorni compresi i festivi.

2. Nelle udienze di cui al comma 1, le funzioni di ausiliario, ufficiale giudiziario e cancelliere in casi eccezionali ed urgenti possono essere svolte, su disposizione del Presidente del Tribunale, da ufficiali di polizia giudiziaria". (2.29 testo 2)

1-bis) Qualora la persona in stato di arresto o

	di fermo necessiti di assistenza medica o psichiatrica la presa in carico del soggetto spetta al Servizio Sanitario Nazionale (2.11 testo 2).
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, è individuata la quota di risorse da trasferire dallo stato di previsione del Ministero della giustizia allo stato di previsione del Ministero dell'interno ai fini del ristoro delle spese sostenute in applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto.	2. Identico.
	Art. 2-bis. (Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visite agli istituti penitenziari
	1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, all'articolo 67, comma primo, dopo la lettera l-bis) è aggiunta, la seguente: "l-ter) i membri del Parlamento europeo". (2.0.7 testo 2)
· · · ·	Art. 2-ter (Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visite alle camere di sicurezza)
5	1. Dopo l'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, è inserito il seguente: "Art. 67-bis. (Visite alle camere di sicurezza)
	1. Le disposizioni di cui all'articolo 67 si applicano anche alle camere di sicurezza". (2.0.5 e 2.0.6).
Articolo 3. (Modifiche alla legge 26 novembre 2010 n. 199)	Articolo 3. (Modifiche alla legge 26 novembre 2010 n. 199)
1. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, nella rubrica e nel comma 1, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «diciotto».	1. Alla legge 26 novembre 2010, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel titolo della legge, le parole: «ad un

anno» sono sostituite dalle seguenti: «a diciotto mesi»;
b) all'articolo 1, nella rubrica e nei commi 1, 3 e 4, la parola: «dodici», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «diciotto ». (3.6 testo 2)
 c) all'articolo 1, nel comma 1, dopo la parola: "domicilio.", è aggiunto il seguente periodo: "Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo sulla richiesta se già dispone delle informazioni occorrenti". (3.19 testo 2)
d) all'articolo 5, dopo le parole ''condannati in esecuzione penale esterna'' sono inserite le seguenti '' e in merito al numero dei detenuti e alla tipologia dei reati a cui si applica il beneficio dell'esecuzione domiciliare della pena detentiva''. (3.25 testo 2)
Art. 3-bis. (Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e per la razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse del Servizio sanitario nazionale e dell'Amministrazione penitenziaria)
1. Al fine di garantire certezza e compiutezza al processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, il termine per il completamento degli interventi previsti dall'allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2008, recante "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008, è fissato al 1º febbraio 2013.
2. Entro il termine di cui al comma 1, in ciascuna regione deve essere concluso uno specifico accordo tra l'Amministrazione penitenziaria e la regione, con il quale:

- a) sono individuate una o più strutture sanitarie, tra quelle in possesso dei requisiti minimi per le strutture residenziali psichiatriche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, da destinare alla sostituzione dell'ospedale psichiatrico giudiziario riferimento della regione;
- b) sono definite le rispettive competenze nella gestione delle strutture sanitarie sostitutive di cui alla lettera a), individuando le funzioni proprie del Servizio sanitario regionale e le funzioni di competenza dell'Amministrazione penitenziaria;
- c) sono istituiti presidi di sicurezza e vigilanza, ubicati lungo il perimetro delle strutture sanitarie sostitutive di cui alla lettera a), o comunque all'esterno dei reparti in cui le stesse si articolano.
- 3. Entro il 31 marzo 2013 gli istituti penitenziari già sede di ospedale psichiatrico giudiziario sono definitivamente chiusi o, in alternativa, riconvertiti ad altra funzione penitenziaria.

- 4. A seguito della eventuale chiusura di cui al comma 3, i beni immobili degli ex ospedali psichiatrici sono venduti, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I proventi delle vendite sono utilizzati per la realizzazione di strutture territoriali residenziali e di centri diurni con attività riabilitative, destinati ai malati mentali. A tale fine, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i proventi delle vendite sono ripartiti tra le regioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con i Ministri della salute e della giustizia
- 5. Alle disposizioni recate dal comma 2 si conformano anche le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in armonia con i rispettivi statuti e le correlate norme di attuazione.

6. A decorrere dal 31 marzo 2013 le misure di sicurezza ricovero ospedale del in psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia sono eseguite esclusivamente all'interno delle strutture sanitarie di cui al comma 2. In caso di mancato rispetto, in una o più regioni, del termine previsto dal comma 2, il Governo provvede in via sostitutiva, in conformità all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 7. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente articolo, valutati in 7 milioni di euro per l'anno 2012 ed in 4 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (3.0.4) 6 Art. 3-ter 1. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "il Corpo della Polizia penitenziaria" sono sostituite dalle seguenti: "il personale dell'amministrazione penitenziaria". 2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello

	stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando, per un ammontare pari a 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e per un ammontare pari a 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro.
	3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (3.0.16)
Articolo 4. (Integrazione delle risorse finanziarie per il potenziamento, la ristrutturazione e la messa a norma delle strutture carcerarie)	Articolo 4. (Integrazione delle risorse finanziarie per il potenziamento, la ristrutturazione e la messa a norma delle strutture carcerarie)
1. Al fine di contrastare il sovrappopolamento degli istituti presenti sul territorio nazionale, per l'anno 2011, è autorizzata la spesa di euro 57.277.063 per le esigenze connesse all'adeguamento, potenziamento e alla messa a norma delle infrastrutture penitenziarie	1. Al fine di fronteggiare (4.1) il sovrappopolamento degli istituti presenti sul territorio nazionale, per l'anno 2011, è autorizzata la spesa di euro 57.277.063 per le esigenze connesse all'adeguamento, potenziamento e alla messa a norma delle infrastrutture penitenziarie.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo -47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.	2. Identico
Articolo 5. (Copertura finanziaria)	Articolo 5. (Copertura finanziaria)
1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, con esclusione dell'articolo 4, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.	Identico
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.	
Articolo 6 (Entrata in vigore)	Articolo 6 (Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Identico

6